



L. 13172 13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

IMMIGRAZIONE
(ESPULSIONE
DELLO
STRANIERO,
SOGGIORNO)

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere - R.G.N. 27510/2012
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - Cron. 13172
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere - Rep. CI
- Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere - Ud. 26/02/2013

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27510-2012 proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato PRECENZANO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro


COMMISSIONE TERRIRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO POLITICO - MINISTERO dell'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- controricorrente -

nonchè contro

2013

1642



PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 4576/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 19.4.2012, depositata il 24/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito per il ricorrente l'Avvocato Francesco Precenzano che si riporta agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SERGIO DEL CORE che si riporta alla relazione scritta.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character, located in the lower right quadrant of the page.

R.g. 27510/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da _____ cittadino sudanese proveniente dalla regione del Darfur. A sostegno della decisione assunta è stato affermato che :

- le preoccupazioni riferite dal cittadino straniero, circa la possibilità di subire persecuzioni nel caso di ritorno in Sudan, non hanno carattere di specificità ed attualità perché ricollegate dallo stesso esponente ad avvenimenti occorsi a suoi congiunti o a fatti personali ma remoti, collocati negli anni 2003-2004;
- le informazioni richieste al Ministero degli Affari Esteri evidenziano un clima di persistente tensione in Sudan dovuto però a criticità relative al Sud Sudan e al Darfur, mentre la situazione nel resto del Paese ed in particolare nella capitale presenta caratteri di stabilità. Ne consegue che il rientro in zone più sicure del proprio paese non presenterebbe problemi;
- per le ragioni sopraesposte non sussistono le condizioni per il riconoscimento di alcuna delle misure di protezione internazionale previste dalla legge.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidandosi ad un unico complesso motivo.

Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno che deposita altresì memoria.


Nel motivo di ricorso vengono evidenziate, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. le seguenti censure relative alla violazione di norme di legge :

- a) in primo luogo viene osservato che l'art. 8 della Direttiva 2004/83/CE secondo il quale il giudice può accertare la possibilità del richiedente asilo di trasferirsi in sicurezza in altre parti del territorio del suo paese d'origine, non è stato recepito dal d.lgs n. 251 del 2007, con conseguente inapplicabilità, ribadita da Cass. 2294 del 2012, del principio nel nostro ordinamento interno;
- b) in secondo luogo viene osservato che la situazione attuale nella zona del Darfur è caratterizzata dalla perpetrazione del genocidio di alcuni gruppi etnici, ed in particolare della popolazione nera, tanto che il presidente del Sudan Omar Hassan Bashir è stato condannato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità nel marzo 2009. Da tali premesse, accertate mediante la documentazione richiesta dalla Corte d'Appello al Ministero degli Affari Esteri, consegue l'applicabilità dell'art. 8 del d.lgs n. 251 del 2007 ed il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato politico;
- c) in terzo luogo viene evidenziata la sussistenza quanto meno del diritto alla protezione sussidiaria, in quanto la situazione attuale del Darfur integra quella minaccia grave


ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Preliminarmente occorre richiamare l'attenzione sulla necessità che l'esame sulla sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per ottenere una misura tipica od atipica di protezione internazionale deve essere fondato sull'accertamento della situazione attuale ed aggiornata, riferita al momento della decisione. L'art. 4 del d.lgs n. 251 del 2007 costituisce la prova indiretta della portata generale del principio sopraesposto, nella parte in cui consente che la domanda di protezione internazionale possa essere motivata anche da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente quando sia accertato che le attività addotte costituiscano l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d'origine. L'esame ex art. 3 deve essere condotto alla luce della situazione attuale e le informazioni da richiedersi al Ministero degli Esteri ex art. 8 secondo comma d.lgs n. 25 del 2008 devono essere aggiornate. Ne consegue un primo rilevante profilo di violazione delle norme e dei principi che regolano il diritto alla protezione internazionale risiede nell'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale le "preoccupazioni" del ricorrente sono prive di specificità ed attualità perché riferite a fatti del 2003 - 2004. Il giudizio di genericità ed




inattualità dei rischi di persecuzione e dei pericoli per la propria incolumità segnalati dal ricorrente avrebbe dovuto correttamente fondarsi sull'esame "aggiornato" del paese d'origine, fondato sulle informazioni assunte da porre a confronto con le dichiarazioni del ricorrente medesimo. Al contrario nella scarna motivazione della sentenza impugnata non vi è traccia dei motivi di persecuzione e pericolo dedotti dal richiedente, qualificati genericamente "preoccupazioni", né risulta adeguatamente rappresentata la oggettiva situazione socio-politica del Sudan. Oltre a tale preliminare profilo si deve rilevare che, come correttamente evidenziato dal ricorrente, il d.lgs n. 251 del 2007 non ha recepito l'art. 8 della Direttiva 2004/83/CE con la conseguenza che non può essere escluso il riconoscimento di una misura di protezione internazionale in virtù dell'applicazione del principio non recepito. Tale peraltro è il fermo orientamento di questa Corte che si trascrive : *"In tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo "status" di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell'art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel d.lgs. n. 251*



del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell'atto normativo di attuazione della Direttiva".

Risulta pertanto necessario un nuovo esame dei motivi di persecuzione ai fini dell'accertamento dei requisiti per il rifugio politico e di pericolo idonei a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria alla luce della situazione oggettiva ed aggiornata del Darfur, desumibile dall'istruzione officiosa correttamente svolta secondo i criteri stabiliti dall'art. 8, secondo comma, del d.lgs n. 25 del 2008 dalla Corte d'Appello di Roma, da porre in correlazione con le dichiarazioni del richiedente, da ritenersi, in mancanza d'indicazioni contrarie provenienti dal provvedimento impugnato, non più attaccabili sotto il profilo della credibilità, alla luce dei criteri di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007.

Ai fini dell'eventuale riconoscimento della protezione sussidiaria occorre, infine, tenere conto anche dei criteri vincolanti indicati dalla sentenza della Corte di Giustizia n. 465/07, alla luce dei quali nel caso di minaccia grave ed individuale alla vita e alla persona del richiedente asilo, quest'ultimo non deve fornire la prova di esserne interessato in modo specifico quando il grado di violenza indiscriminata che caratterizza la situazione del paese sia così elevato da far ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o nella regione in questione correrebbe, un rischio effettivo per la propria incolumità.



Gli altri profili di censura sono assorbiti dalla manifesta fondatezza di quelli accolti.

P.Q.M.


La Corte,

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2013

Il Presidente

(Dr. Salvatore Di Palma)



Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Anna PANTALEO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **28 MAG 2013**



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO



Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta


del Sig. A. Pizzuto in forma legale.

- 6 AGO 2013

Roma, li



Il Funzionario Giudiziario
Luigi CODAMO



N.1 COPIA: Per Studio DIRITTI eur: 2,66 BOLLI N.: 0 DAL SIG.: deg IL: 28/05/2013	N.1 COPIA: Per Studio DIRITTI eur: 2,66 BOLLI N.: 0 DAL SIG.: il sole 24 ore IL: 28/05/2013
--	---

N.1 COPIA: Legale DIRITTI eur: 12,41 BOLLI N.: 0 DAL SIG.: precezzano IL: 06/08/2013
--

Numero: 13172
Anno: 2013
Civile

